

27

Edizione n. 27/2019  
11 settembre 2019



# MODELLO 770/2019

Redditi 2018 - Analisi delle novità

a cura di:

Ezia **FORLEO**

Il modello del 770/2019 da inviarsi telematicamente entro il 31 ottobre 2019, si compone di:

- Frontespizio;
- 16 quadri staccati:

SF	relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti
SG	relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
SH	relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
SI	relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2017
SK	relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti, tale quadro ha subito delle variazioni rispetto all'anno precedente per adeguamento alle variazioni intervenute nel nuovo modello Cupe, Certificazione degli utili e dei proventi equiparati corrisposti a favore di soggetti residenti in Italia
SL	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto
SM	relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
SO	relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati
SP	relativo alle ritenute operate sui titoli atipici
SQ	relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973
SS	relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione
DI	relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore, quadro aggiornato per coordinamento con il nuovo quadro SX, inserimento di 3 nuovi codici per la compilazione delle note, riportate in colonna 2, J,K,L,
ST	concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. Nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate
SV	relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti

SX	relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997
SY	relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Il presente prospetto deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

Analizziamo le novità e i principali campi di nostra competenza.

## FRONTESPIZIO

In corrispondenza del rigo **tipo di dichiarazione**, ritroviamo la prima novità. La casella “protocollo dichiarazione inviata in gestione separata” diventa quest’anno “protocollo dichiarazione inviata”.

Nella casella sarà indicato il numero di protocollo della dichiarazione da correggere e/o da integrare e la novità consiste nel fatto che una dichiarazione correttiva nei termini e/o una dichiarazione integrativa potranno essere inviate indipendentemente dalle modalità di invio della dichiarazione già inviata (unico flusso o più flussi) a differenza di quanto avveniva lo scorso anno quando tale campo veniva compilato solo se la dichiarazione da integrare e/o correggere era stata inviata in più flussi.

La nuova dichiarazione andrà a sostituire integralmente la precedente.

Sempre sullo stesso rigo nella casella **eventi eccezionali**:

- Resta il **codice 1** (per i soggetti vittime di richieste estorsive);
- Il **codice 8** quest’anno diventa codice 5 mantenendo lo stesso significato (contribuenti colpiti da eventi eccezionali);
- È stato eliminato il **codice 3** (per i soggetti interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
-----------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------

Nella sezione **dati relativi al sostituto** c’è una casella di nuova introduzione denominata “casi particolari”.

### DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Casi particolari

Deve essere barrata per segnalare l’esistenza di un rappresentante di intermediario

estero pur se vi è una stabile organizzazione in Italia.

È un'ipotesi che si verifica nel caso in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali non ha il ruolo di sostituto d'imposta.

Il riquadro **redazione della dichiarazione** contiene i campi:

**1. Tipologia invio:** da compilare con il codice "1" se il sostituto opta per trasmettere in un unico flusso i diversi redditi (di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitali, di locazione breve, redditi diversi) o con il codice "2" se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai suddetti redditi.

In tale ultimo caso il sostituto potrà effettuare invii separati anche senza servirsi dell'ausilio di un altro soggetto incaricato.

Nel caso in cui si opti per il codice "2", esiste l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto incaricato dell'invio del flusso separato con i relativi redditi che andrà ad inviare.

**2. Quadri compilati e ritenute operate:** da utilizzare per indicare i quadri compilati ed il flusso trasmesso.

**NOVITA'.** Appare quest'anno la nuova casella "**incaricato in gestione separata**" che dovrà essere barrata dall'intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e voglia trasmettere i dati separatamente in più flussi previa indicazione del codice "2" nella casella tipologia di invio.

**3. Gestione separata:** la sezione viene compilata solo nel caso si sia optato per il codice "2" nella casella tipologia di invio e si voglia inviare la dichiarazione in più flussi. In tal caso esiste l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto incaricato dell'invio del flusso separato con i relativi redditi che andrà a trasmettere con la novità che se è il sostituto ad effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato, dovrà barrare la nuova casella sostituto ed indicare i redditi per i quali provvede all'invio.

**Attenzione.** Le istruzioni precisano che l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di reddito individuate.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE																
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY	
Tipologia invio	Dipendente		Autonomo			Capitali			Locazioni brevi			Altre ritenute			Incaricato in gestione separata		
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato					Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	

Dalle istruzioni appare chiaro come si possono verificare vari casi di invio per i quali riportiamo alcuni esempi

### **Esempio n. 1**

Il sostituto ha effettuato ritenute da lavoro dipendente e di lavoro autonomo ed opta per la gestione separata (invio in due flussi) servendosi degli intermediari Rossi (per il lavoro dipendente) e Bianchi (per il lavoro autonomo).

**1° invio.** Il Sig. Rossi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice “2”, indicare come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale del Sig. Bianchi quale altro incaricato con la tipologia di reddito lavoro autonomo che andrà a trasmettere.

**2° invio.** Il Sig. Bianchi deve barrare la casella tipologia di invio con il codice “2”, indicare come tipologia di reddito quello di lavoro autonomo, barrare la casella incaricato in gestione separata ed indicare il codice fiscale dell’intermediario Rossi con la tipologia di reddito lavoro dipendente che andrà a trasmettere.

### **Esempio n. 2**

Il sostituto decide di provvedere in maniera autonoma agli invii, spaccettandoli:

**1° invio.** Il sostituto indica il codice “2” nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella autonomo.

**2° invio.** Nel secondo invio, il sostituto indica il codice “2” nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro autonomo e nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

### **Esempio n. 3**

Il sostituto decide di inviare in maniera autonoma il flusso di lavoro dipendente e tramite l’intermediario Bianchi il flusso di lavoro autonomo.

**1° invio.** Il sostituto indica il codice “2” nella tipologia di invio, indica come tipologia di reddito quello da lavoro dipendente, inserisce il codice fiscale dell’intermediario incaricato e barra la casella autonomo.

**2° invio.** L’intermediario incaricato, indica il codice 2 come tipologia di invio, barra la casella autonomo e barra anche la casella incaricato in gestione separata.

Nella sezione gestione separata barra la casella sostituto e la casella dipendente.

**Attenzione:** Nel caso in cui si abbiano sia ritenute su redditi da lavoro dipendente che ritenute su redditi da lavoro autonomo, il flusso locazioni va inviato necessariamente assieme a quello autonomo.

Pertanto, in presenza dei tre redditi, il modello andrà inviato nel seguente modo:

**Unico flusso:** dipendente, autonomo e locazioni.

**Due flussi:**

- 1° invio: dipendente;
- 2° invio: autonomo e locazioni.

Il sostituto non potrà mai inviare un flusso dipendente e locazioni e altro invio con solo flusso autonomo, né può inviare un flusso dipendente e autonomo e altro invio con flusso locazioni.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato nel seguente modo:

**Unico flusso:** dipendente e locazioni;

**Due flussi:**

- 1° invio: locazioni;
- 2° invio: dipendente.

Sempre nella sezione “redazione della dichiarazione” troviamo il campo casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX, da compilare:

- con il codice “1” se si tratta di Amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV ed SX;
- con il codice “2” nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2018 e che non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST ed SV.

## QUADRO ST

Il quadro ST si compone di 4 sezioni.

### Sezione 1 - Erario

Sezione I	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	mese	anno			
Erario	1		2	6	7
ST2					
	8	9	10	11	14
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
		<input type="checkbox"/>			giorno mese anno

Vengono esposti i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

## Sezione 2 - Addizionale regionale

<b>Sezione II</b> Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	2 anno			
ST14	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo	13 Codice regione
		<input type="checkbox"/>			14 Data di versamento
					giorno mese anno

Deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'Irpef comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i versamenti.

## Sezione 3 - Ritenute su redditi da capitale

<b>Sezione III</b> Ritenute su redditi di capitale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
	1 mese	2 anno			
ST26	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo	14 Data di versamento
		<input type="checkbox"/>			giorno mese anno

Deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale con tutti i relativi versamenti.

## Sezione 4

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97 sulle plusvalenze sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. Da c-bis) a c-quinques), del Tuir.

<b>Sezione IV</b> Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 e altre imposte sostitutive applicate	DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE				
	1 Codice ABI	2 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT	3 Codice fiscale	5 Codice Stato estero	
ST38	4 Denominazione				
	1 mese	2 anno	3 Ammontare plusvalenze e altri proventi	4 Imposta applicata	6 Importi utilizzati a scomputo
ST39	8 Interessi	9 Ravvedimento	10 Note	11 Codice tributo	14 Data di versamento
		<input type="checkbox"/>			giorno mese anno

Trattasi di una sezione che deve essere compilata dai seguenti intermediari:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste italiane S.p.a.";

- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 461/1997.

Resta immutato il campo che vuole l'indicazione del codice fiscale del sostituto d'imposta da compilare esclusivamente per le operazioni straordinarie e successioni.

ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1	Eventi eccezionali	2
-----	---	---	--------------------	---

Il 7 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 18633, ha approvato alcune modifiche alle modalità di compilazione del modello 770/2019 inizialmente previste nel provvedimento n. 10656 del 15 gennaio 2019, introducendo novità sia nel quadro SX che nel quadro ST.

**NOVITA'.** A differenza di quanto stabilito nelle istruzioni iniziali, l'esposizione dei dati nel modello ST deve avvenire in forma aggregata quando i versamenti presentano:

- la stessa data;
- lo stesso codice tributo;
- lo stesso periodo di riferimento;
- lo stesso codice regione (per la sezione II).

Quando ci sono versamenti codificati con diverse note (punto 10), devono essere compilati più righi.

Tutto ciò a differenza di quanto avveniva negli anni scorsi quando il quadro ST doveva essere compilato avendo cura di rispettare una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello F24. Pertanto, doveva essere utilizzato un distinto rigo nel prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24.

Dal momento che la variazione è stata prevista con evidente ritardo, nel caso in cui si continui a trasmettere il modello in base alle vecchie istruzioni, scatterà un controllo "segnalazione warning" che comporterà in ogni caso l'invio della dichiarazione.

### **Esempio:**

Si versano, nel mese di maggio 2018 ritenute relativi a due professionisti distinti, codice 1040 utilizzando in F24 due righi distinti nel primo rigo 500 euro e nel secondo 75 euro. A seguito delle modifiche previste nella compilazione del 770/2019, procederemo nel modo che segue:

- periodo di riferimento: 05/2018;
- nel campo ritenute operate: 575 euro;
- nel campo codice tributo: 1040;

- nel campo data di versamento: 16/06/2018.

Abbiamo potuto operare in tal modo poiché coincidono, il codice tributo, la data di versamento ed il periodo di riferimento.

Se per ipotesi avessimo versato le due ritenute in due date differenti, avremmo dovuto procedere a distinguere l'esposizione su due righe differenti.

Sempre nel quadro ST, si segnala un'ulteriore novità. Per quanto riguarda le singole sezioni, nel campo 10 "note":

- scompare la nota "F" relativa alle ritenute non versate dai sostituti d'imposta nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016;
- l'introduzione della nota "I" relativa alle ritenute da versare entro il 20 dicembre a seguito della sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo tra il 14 agosto 2018 ed il 1° dicembre 2018 per la tragedia del Ponte Morandi;
- l'introduzione della nota "M" per il versamento di ritenute relative a redditi di pensione non superiori a 18.000 euro.

Sul tema della compilazione del modello F24, le istruzioni evidenziano che in caso di errata indicazione del codice tributo, nel quadro ST deve essere indicato il codice tributo corretto, mentre per la correzione dei dati sul modello si può operare attraverso due modalità:

- comunicazione ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- attraverso il canale CIVIS.

Il servizio CIVIS permette a cittadini ed intermediari di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento F24 a condizione che:

- la delega risulti già acquisita nella banca dati dell'Anagrafe tributaria;
- riguardi tributi gestiti dall'Agenzia (pertanto sono esclusi i contributi/tributi delle sezioni Inps e altri enti previdenziali ed assistenziali nonché i tributi della sezione IMU e altri enti locali);
- sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l'anno della richiesta;
- presenti almeno un tributo non abbinato.

Per accedere al servizio CIVIS F24 è necessario essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, i contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità o gli intermediari, cui è stato inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, possono utilizzare CIVIS per chiedere chiarimenti sulle irregolarità rilevate dall'Agenzia delle Entrate e a seguito di ciò sanare le eventuali anomalie, oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritengono non dovuto il pagamento.

## QUADRO SV

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				1		Eventi eccezionali			2	
	Periodo di riferimento mese      anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato						
SV2	1		2	6	7						
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento giorno   mese   anno					
	8		9	10	11	14					

Nel quadro SV vengono indicati:

- le trattenute ed i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2018 con riferimento all'anno 2017;
- le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2018 con riferimento all'anno 2018;
- le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2018;
- le trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'Irpef a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2018 nonché ai relativi versamenti;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2018 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.
- Le istruzioni precisano che non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'Irpef effettuati in forma rateizzata nell'anno 2019 con riferimento all'anno 2018.

Ricordiamo che, ai sensi della dell'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento.

Ai fini del versamento in F24 devono essere compilati tanti righe quanti sono i comuni interessati al versamento, mentre l'esposizione nel modello 770/2019 deve avvenire in forma aggregata, prendendo come riferimento la data di versamento.

Tutte le addizionali, ancorché riferite a comuni diversi tra loro ma versate nella stessa data devono essere esposte su un unico rigo.

Solo nell'ipotesi in cui non c'è coincidenza tra il periodo di riferimento, il codice tributo, note differenti al campo "10", ovvero presenza di versamenti per ravvedimento, nell'SV si procederà a compilare tanti righe pur se i versamenti sono stati effettuati nella stessa data.

Si evidenzia che al campo “2” deve essere riportato l’importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale; in questo caso gli importi a debito da assistenza fiscale versati in un unico rigo in F24, devono essere esposti nell’SV al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica che andranno evidenziati al successivo **punto 8**.

Anche in questo quadro si assiste all’eliminazione della nota “F” ed all’inserimento della nota “I” con lo stesso significato che assume nel quadro ST.

## QUADRO SX

Il quadro SX accoglie i valori riepilogativi:

- del credito 2017 che deriva dalla precedente dichiarazione e che è stato oggetto di utilizzo in compensazione esterna tramite mod. F24 entro la data del 31 ottobre 2019;
- dei crediti sorti nel 2018 ed utilizzati in compensazione esterna tramite mod. F24, tenuto conto degli eventuali crediti che risultano dal quadro DI.

### Attenzione:

- l’ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di importi recuperati in sede di operazioni di conguaglio. Perciò il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto di eventuali riversamenti;
- Non sono tenute a compilare il quadro SX le Amministrazioni dello Stato che, per il versamento delle ritenute, non fanno ricorso ai modelli di pagamento F24 ed F24EP.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 184633 del 7 giugno 2019, ha apportato alcune novità nella compilazione del quadro SX.

### Rigo SX1

SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno	Versamenti 2018 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5

Lo scorso anno era presente il **rigo SX1, colonna 3** dove trovava esposizione il credito d’imposta sostitutiva generato a seguito di operazioni di conguaglio su premi di risultato assoggettati prima ad imposta sostitutiva e poi ad imposta ordinaria.

Il già menzionato campo quest’anno è stato eliminato e il relativo importo trova posto sempre nel **rigo SX1 ma a colonna 1**.

Per il **rigo SX 1, colonna 2** non è cambiato nulla. Vi trovano esposizione i versamenti

in eccesso che derivano dai quadri ST ed Sv (ad eccezione dell'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle Società di gestione del risparmio) ed il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

Il **rigo SX1 colonna 3** accoglie l'importo relativo all'eccedenza di imposta che risulta dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti.

Il **rigo SX1 colonna 4** invece accoglie il credito di imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11 dei righi SO7 e ss.

In sostanza quello che lo scorso anno era contenuto solo nel rigo SX1, colonna 4 ora lo troviamo distribuito tra quest'ultima casella e la casella 3 dello stesso rigo.

Il **rigo SX1, colonna 5**, infine, accoglie l'ammontare dei crediti esposti nelle quattro colonne precedenti utilizzati in compensazione nel corso del 2018 nei modelli F24 ed F24EP per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed Sv del modello 770.

## Rigo SX2

SX2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito utilizzato in F24
	1	2
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nel **rigo SX2, colonna 1 e 2** deve essere indicato il credito che deriva da conguaglio di assistenza fiscale prestata nel corso del 2018, nonché l'ammontare del credito maturato nel corso del 2018 ed utilizzato nello stesso anno in F24 per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed Sv del modello 770, nonché il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2018 mediante mod. F24EP.

## Rigo SX3

SX3	Credito per famiglie numerose	Credito per canoni di locazione	Credito marittimi imbarcati e assimilati	Credito APE	Credito utilizzato in F24
	1	2	3	4	5
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il **rigo SX3** è composto dalle seguenti colonne:

**Colonna 1** contiene l'indicazione del credito riconosciuto per famiglie numerose relativo al periodo di imposta 2018.

**Colonna 2** contiene l'indicazione del credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno 2018.

**Colonna 3** in cui indicare l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel

registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

**Attenzione.** A seguito dell'emanazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 184633 alle istruzioni è stata aggiunta la seguente indicazione: se è presente il campo, deve essere compilata almeno una delle colonne del rigo SX48.

La **colonna 4** è di nuova istituzione e deve esservi indicato il credito APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), che l'Inps recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto.

**Colonna 5** in cui riportare l'ammontare dei crediti di cui alle colonne 1,2,3 e 4 utilizzati nel modello F24 ovvero nel modello F24EP, nel corso del 2018, per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed SV del mod. 770.

## Rigo SX4

Importo complessivo	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017	Credito utilizzato in F24	Credito da DI	Credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
		1	2	3	4	5	6

**Rigo SX 4 colonna 1** in cui indicare i crediti che risultano dal modello 770/2018 (credito 2017). In particolare:

Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione in un unico flusso	Ammontare del credito colonna 1 in caso di presentazione di flussi separati
SX 32(colonna 2- colonna 1) +	SX 32 (colonna 2- colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro dipendente e assimilati,
SX 33 (colonna 2 - colonna 1) +	
SX 34 (colonna 2 - colonna 1)	SX 33 (colonna 2 – colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
	SX 34 (colonna 2 – colonna 1) nel caso in cui sia stato inviato il solo flusso dei redditi di capitale

Attenzione: nell'ipotesi in cui si presenti un flusso che contiene i versamenti di due delle tre categorie di cui sopra, nella colonna 1 dovranno essere riportati i residui dell'anno precedente a cui tali crediti si riferiscono.

**Rigo SX 4 colonna 2**, evidenzia il credito indicato nella precedente colonna 1 utilizzato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione del modello 770 avente l'anno 2017 come anno di riferimento (codici tributo 6781,6782 e 6783).



indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2019 compilando:

- Il frontespizio;
- Il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2018 non sono state operate ritenute alla fonte.
- Ciò al fine di effettuare la scelta tra compensazione e rimborso.

Attenzione. Le istruzioni ricordano che nel caso in cui emerga un credito superiore a 5.000 €, il suo utilizzo nel corso del 2019, in compensazione orizzontale (con codice tributo 6781, 6782 e 6783) è subordinato al visto di conformità apposto nel frontespizio della dichiarazione.

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		<b>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</b>	
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997				

### Righi da SX32 ad SX34 - Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	<b>SX32</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale	(di cui trasferito al consolidato <sup>1</sup> )	) <sup>2</sup>
	<b>SX33</b>	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	(di cui trasferito al consolidato	)
	<b>SX34</b>	Credito scaturito da ritenute di capitale	(di cui trasferito al consolidato	)

La compilazione di questi righi è obbligatoria solo quando risulta un credito chiesto in compensazione (rigo SX4 colonna 5).

Il **rigo SX32 colonna 1** andrà compilato solo da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Nel **rigo SX32 colonna 2** si dovrà indicare l'ammontare del credito, da utilizzare in compensazione, derivante da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato insieme al flusso "dipendente". Potrà comprendere anche il valore di cui a colonna 1. L'importo che residua (SX32 colonna 2 - SX32 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6781 (166E per F24EP).

Il **rigo SX33 colonna 1** andrà compilato da chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Nel **rigo SX33 colonna 2** andrà indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione che deriva da ritenute su redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e da ritenute su contratti di locazione breve, nonché da ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione in cui il flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "autonomo".

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX33 colonna 2 – Sx33 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6782 (167E per F24EP).

Il **rigo SX34 colonna 1** andrà compilato da parte di chi ha optato per il consolidato ex art. 117 e ss. del Tuir.

Nel **rigo SX34 colonna 2** trova indicazione l'ammontare del credito, da utilizzare in compensazione, che deriva da ritenute su redditi di capitale, imposte su redditi diversi di natura finanziaria, ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, ritenute su pignoramenti presso terzi nel caso di invio di una dichiarazione il cui flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "capitale".

L'importo che residua per differenza tra le due colonne (SX34 colonna 2-SX34 colonna 1) potrà essere compensato con il codice tributo 6783 (168E nel mod. F24EP).

**In sostanza la novità risiede nel fatto che quest'anno il credito che scaturisce da ritenute su pignoramenti deve essere indicato nei righi SX32-SX33-SX34 a seconda che il flusso "altre ritenute" venga inviato assieme al flusso "dipendente", "autonomo" o "capitale".**

### Righi da SX35 ad SX47 –Riepilogo altri crediti

Riepilogo altri crediti		Credito maturato nel 2018		Credito utilizzato in F24		Ammontare credito residuo	
<b>SX35</b>	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	1	2	3	4	5	6
<b>SX36</b>	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	1	2	3	4	5	6
<b>SX37</b>	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	Credito spettante nel 2018		Credito acquisito	Credito ceduto	Credito utilizzato in F24	
		1	2	3	4	5	6
<b>SX40</b>	Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	Codice fiscale cedente		
		1	2	3	4		
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario		Credito utilizzato in F24	Credito maturato per il 2012	
		5	6	7	8		
		Credito ulteriore maturato per il 2012	Credito residuo				
		9	10				
<b>SX41</b>	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	Codice fiscale cedente		
		1	2	3	4		
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario		Credito utilizzato in F24	Credito residuo	
		5	6	7	8		
<b>SX42</b>	Credito di cui all'art. 1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	Codice fiscale cedente		
		1	2	3	4		
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario		Credito utilizzato in F24	Credito residuo	
		5	6	7	8		
				Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso		
				9	10		
<b>SX44</b>	Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante		Risparmio utilizzato	Importo utilizzato a scomputo ritenute art. 10-ter L. n. 77/83	Risparmio certificato ai partecipanti	
		1	2	3	4		
				Risparmio ceduto	Risparmio acquisito	Risparmio residuo	
		5	6	7	8		
<b>SX46</b>	Credito per acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito acquisito	Codice fiscale cedente		
		1	2	3	4		
		Credito ceduto	Codice fiscale cessionario		Credito utilizzato	Credito residuo	
		5	6	7	8		

Si tratta di una sezione che riassume una serie di crediti non esposti in altre sezioni del modello.

**Rigo SX35 - Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni).**

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 143/2005, da utilizzare in compensazione in F24 con codice tributo 6788.

**Rigo SX 36- Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi).**

Accoglie il credito che corrisponde alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. 600/1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del D.L-gs. 143/2005, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6787.

**Rigo SX 37 - Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998.**

In tale rigo troveranno indicazione i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento effettuato negli anni 1997 e 1998 dell'anticipo delle imposte da trattenere sul TFR all'atto della corresponsione.

**Rigo SX 40 - Credito d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.**

Si tratta di un rigo che deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, per indicare il recupero delle relative somme versate. Tali somme costituiscono un credito da utilizzare in F24 con il codice tributo 6780 ovvero da cedere a società o enti del gruppo.

**Rigo SX41 - Ulteriore credito su imposta riserve matematiche.**

Riguarda il credito maturato in forza di versamenti sulle riserve matematiche di rami vita di cui al D.L. 209/2002, con codici tributo 1681 e 1682. Anche questo credito potrà essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto a società o enti del gruppo.

**Rigo SX42 - Credito di cui all'art. 1, comma 2 - sexies, del D.L. 209/2002.**

Nel rigo SX42, troveranno esposizione i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri (codice tributo 1695); il credito potrà essere usato in compensazione ovvero ceduto a società o enti che appartengono al gruppo.

**Rigo SX44 - Risparmio di imposta degli organismi di investimento collettivo.**

Sono tenuti alla compilazione di tale rigo:

- le sicav;
- le società di gestione del risparmio;
- i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi

storici.

Il rigo è rimasto invariato rispetto agli scorsi anno. Per la compilazione si rimanda alle istruzioni.

### **Rigo SX46 - Credito per acconto imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.**

Comprende i dati relativi al credito maturato a seguito di versamenti riferiti all'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato.

### **Rigo SX47**

<b>SX47</b>	Credito bonus riconosciuto	Credito residuo anno precedente	Credito maturato nell'anno	Credito recuperato	Credito utilizzato in F24	Credito residuo
		1	2	3	4	5

### **Rigo SX47 - Credito bonus riconosciuto.**

Il rigo SX47, deve essere compilato da tutti i sostituti di imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2018 il credito bonus Irpef ai sensi del D.L. 66/2014. Si compone di cinque colonne:

Nella **colonna 1** è necessario indicare l'ammontare del credito residuo dell'anno precedente (quello riportato a colonna 5 del rigo SX47 del mod. 770/2018) coincidente con il bonus riconosciuto nei periodi di imposta antecedenti il 2018 e che non è stato compensato in F24 entro il 16 marzo 2018 (codice tributo 1655);

**Attenzione:** in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di colonna 1 deve comprendere anche il credito residuo del soggetto estinto;

La **colonna 2** è riservata al credito maturato nell'anno 2018 al lordo di quanto eventualmente recuperato e che verrà evidenziato nella successiva colonna 3;

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di cui a colonna 2 deve comprendere anche il credito riconosciuto dal soggetto estinto.

La **colonna 3** conterrà l'ammontare del bonus Irpef, riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta (in quanto non spettante) in F24 con codice tributo 1655 (165E per F24EP) esposto a debito.

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, l'importo di cui a colonna 3 deve comprendere il bonus riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.

La **colonna 4** evidenzia l'ammontare del bonus utilizzato nel modello F24 con codice

tributo 1655 (165E per F24EP), fino al 18 marzo 2019 (il 16 marzo cade di sabato).

Attenzione: in caso di operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, nella colonna andrà evidenziato anche il credito utilizzato dal soggetto estinto;

**Nella colonna 5** è necessario esporre il credito residuo che può essere utilizzato dopo il 16 marzo 2019, comprensivo dell'eventuale importo indicato nel quadro DI con nota P.

Il campo deve essere uguale a:

$SX47\text{Colonna } 1 + Sx47\text{ colonna } 2 - SX47\text{colonna } 4 + \text{la somma delle colonne } 5 \text{ del quadro DI dei rigi nei quali la colonna note assume il valore P.}$

### Rigo SX48

<b>SX48</b>	Aiuti di Stato	Codice aiuto	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO
		1	2	3	4
		Settore	Costi agevolabili		Importo aiuto spettante
		5	6		7
				,00	,00

**Novità.** Il rigo SX48 di nuova istituzione contiene informazioni in materia di Aiuti di Stato e deve essere compilato da tutti i soggetti che hanno esposto nel rigo SX3 il credito d'imposta spettante in relazione al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale D.L. 457/1997 esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

Il rigo si compone di 7 colonne ma le istruzioni al modello dettano indicazioni solo per la colonna 1, rimandando per le colonne da 2 a 7 alle istruzioni relative alle colonne con la medesima denominazione del rigo RS401 del quadro RS dei modelli redditi 2019.

Nella colonna 1, va indicato:

- Il codice "1" per il credito d'imposta di cui all'art. 4 del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1998;
- Il codice "2" per il credito d'imposta di cui all'art. 6-bis del D.L. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998;
- Il codice "3" per il credito d'imposta di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 203/2008.